



Sportello Unico per le Attività Produttive
"IL MULINO"
www.suapilmulino.it

ENTE CAPOFILA: COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI

COMUNI ASSOCIATI:

ALBUZZANO
BATTUDA
BAGNARIA
CASORATE PRIMO
CERANOVA
COPIANO
CORTEOLONA
CURA CARPIGNANO
GERENZAGO
LINAROLO
MIRADOLO TERME
PIEVE PORTO MORONE
SANT'ALESSIO CON VIALONE
SANTA CRISTINA E BISSONE
VELLEZZO BELLINI

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLO
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

San Genesio ed Uniti, lì

L'anno 2007, il giorno ----- del mese di ----- --presso la sede di ----- sono intervenuti i sigg. ri:

1. ----- nato a ----- il -----, il quale
interviene nel presente atto in qualità di ----- dell'Ente ---
----- in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
2. ----- nato a ----- il -----, il quale
interviene nel presente atto in qualità di ----- dell'Ente ---
----- in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
3. ----- nato a ----- il -----, il quale
interviene nel presente atto in qualità di ----- dell'Ente ---
----- in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
4. ----- nato a ----- il -----, il quale
interviene nel presente atto in qualità di ----- dell'Ente ---
----- in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
5. ----- nato a ----- il -----, il quale
interviene nel presente atto in qualità di ----- dell'Ente ---
----- in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
6. ----- nato a ----- il -----, il quale
interviene nel presente atto in qualità di ----- dell'Ente ---
----- in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
7. ----- nato a ----- il -----, il quale
interviene nel presente atto in qualità di ----- dell'Ente ---
----- in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
8. ----- nato a ----- il -----, il quale
interviene nel presente atto in qualità di ----- dell'Ente ---
----- in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
9. ----- nato a ----- il -----, il quale
interviene nel presente atto in qualità di ----- dell'Ente ---
----- in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
10. ----- nato a ----- il -----, il quale
interviene nel presente atto in qualità di ----- dell'Ente ---
----- in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
11. ----- nato a ----- il -----, il quale
interviene nel presente atto in qualità di ----- dell'Ente ---
----- in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
12. ----- nato a ----- il -----, il quale
interviene nel presente atto in qualità di ----- dell'Ente ---
----- in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
13. ----- nato a ----- il -----, il quale
interviene nel presente atto in qualità di ----- dell'Ente ---
----- in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
14. ----- nato a ----- il -----, il quale
interviene nel presente atto in qualità di ----- dell'Ente ---
----- in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
15. ----- nato a ----- il -----, il quale
interviene nel presente atto in qualità di ----- dell'Ente ---
----- in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

PREMESSO

che in data **/**/**** è stata approvata la Convenzione per la gestione in forma associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive in forma Associata, denominato "IL MULINO", con scadenza fissata in data 28 febbraio 2007;

che il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 , articoli 23 – 26 (titolo II , capo IV), attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi , definendone i principi di carattere organizzativo e procedimentale, che l'art. 24 del citato decreto consente l'esercizio di tali funzioni anche in forma associata;

che con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 447 , è stato approvato il "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento , la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20 , 8° comma, della legge 15 marzo 1997 n. 59 ;

che l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi rappresenta una valida soluzione , soprattutto per gli enti di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi;

che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'art. 30 del " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

che i citati enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata lo Sportello Unico per le attività produttive, con le deliberazioni consiliari che di seguito si elencano, tutte esecutive ai sensi di legge:

1. Comune ----- deliberazione numero -----del -----;
2. Comune ----- deliberazione numero -----del -----;
3. Comune ----- deliberazione numero -----del -----;
4. Comune ----- deliberazione numero -----del -----;
5. Comune ----- deliberazione numero -----del -----;
6. Comune ----- deliberazione numero -----del -----;
7. Comune ----- deliberazione numero -----del -----;
8. Comune ----- deliberazione numero -----del -----;
9. Comune ----- deliberazione numero -----del -----;
10. Comune -----deliberazione numero -----del -----;
11. Comune ----- deliberazione numero -----del -----;
12. Comune ----- deliberazione numero -----del -----;
13. Comune ----- deliberazione numero -----del -----;
14. Comune -----deliberazione numero -----del -----;
15. Comune ----- deliberazione numero -----del -----;

che con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra i Comuni intervenuti, come sopra rappresentati.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ", decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 , ha per oggetto la gestione in forma associata dello Sportello Unico per le attività produttive.

Art. 2 Finalità

1. La gestione associata dello Sportello Unico per le attività produttive costituisce lo strumento sinergico mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico dell'intero territorio.
2. L'organizzazione del servizio associato deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 3 Principi

1. L'organizzazione in forma associata deve essere sempre improntata ai seguenti principi:
 - a) massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
 - b) preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi ove possibile;
 - c) rapida risoluzione dei contrasti e delle difficoltà interpretative;
 - d) divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
 - e) standardizzazione della modulistica e delle procedure;
 - f) costante innovazione tecnologica , tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, anche mediante l'introduzione della firma elettronica ed al miglioramento dell'attività di programmazione.

Art. 4 Durata

1. La durata della convenzione è stabilita fino al 31/12/2009, decorrenti dalla data di stipula del presente atto.
2. La convenzione alla sua scadenza può essere rinnovata, , mediante consenso espresso, con deliberazioni consiliari, dagli enti aderenti. Gli enti possono fissare anche una diversa durata.

Art. 5 Funzioni

1. La gestione associata assicura, con le modalità indicate nei successivi articoli, l'esercizio delle funzioni di carattere:
 - a) Amministrativo per la gestione del procedimento unico ;
 - b) Informativo per l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere;
 - c) Promozionale per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio.
2. In particolare, le funzioni di carattere amministrativo comprendono le procedure di autorizzazione per impianti produttivi di beni e servizi concernenti:
 - a) la localizzazione,
 - b) la realizzazione,
 - c) la ristrutturazione,
 - d) l'ampliamento,
 - e) la cessazione,
 - f) la riattivazione,

- g) la riconversione,
- h) l'esecuzione di opere interne ,
- i) la rilocalizzazione.

Art. 6

Organizzazione del servizio

1. Il modello organizzativo è composto da un numero di Sportelli operativi locali quanti sono i comuni aderenti alla presente convenzione.
2. Le funzioni di cui all'art. 5, 1° comma , lett. a) sono coordinate dallo Sportello Unico del Comune di San Genesio, che funge da comune capofila , ed esercitate, con uniformità di procedure, direttamente dai Comuni associati, con esclusione dei rapporti con gli altri Enti , curati dal Comune capofila .
3. I comuni associati restano titolari del procedimento unico di propria competenza per territorio.
4. Le funzioni di cui all'art. 5 , 1° comma, lett. b) e lett. c), sono esercitate da tutti i comuni aderenti alla convenzione in collaborazione, unificando e mettendo insieme le proprie risorse strumentali ed umane dedicate all'attivazione e gestione degli sportelli .
5. In ogni caso i comuni associati possono delegare allo Sportello unico capofila le suddette funzioni nonché l'indizione della conferenza dei servizi e delle audizioni di cui al D.P.R. n. 447/98.
6. A supporto dell'attività di gestione amministrativa delle pratiche sarà nominata una Commissione composta da esperti qualificati chiamata a svolgere compiti di assistenza e consulenza per tutti i comuni associati a garanzia di certezza operativa e correttezza di adempimenti procedurali.

Art. 7

Elencazione indicativa di compiti per gli Sportelli unici

Compiti Sportello Unico del Comune capofila:

- 1) predisposizione della procedura relativa alla gestione degli iter relativi al procedimento unico ed organizzazione del servizio;
- 2) creazione dell'archivio degli iter interni al procedimento unico e predisposizione di modulistica standardizzata per la fase preistruttoria e per la successiva fase procedimentale ;
- 3) cura dei rapporti con gli Enti esterni;
- 4) cura dei processi generali di informatizzazione del servizio;
- 5) a richiesta degli associati preparazione degli atti per l'indizione della conferenza dei servizi e/o delle audizioni con le imprese ai sensi di legge nonché gli atti per l'avvio delle procedure di collaudo.

Compiti Sportelli Unici locali:

- 1) effettuano , in collaborazione con il Comune capofila, attività informativa e promozionale;
- 2) ricevono la domanda di loro competenza territoriale e tutta la documentazione necessaria per la realizzazione dell'intervento che può essere preventivamente concordata nella fase preistruttoria anche in collaborazione con il Comune capofila;
- 3) trattengono la parte documentale dei procedimenti di loro competenza e rilasciano i prescritti atti autorizzativi;
- 4) indicano la conferenza di servizi e/o le audizioni con le imprese anche con il supporto eventuale del Comune capofila e/o della Commissione di cui all' art. 6;
- 5) rilasciano l'atto unico di assenso o di diniego;
- 6) avviano le procedure di collaudo anche con il supporto eventuale del Comune capofila e/o della Commissione di cui art. 6.

Art. 8

Responsabili

1. Alla direzione di ciascuno Sportello è preposto un Dirigente o Funzionario Responsabile.

2. Ai Dirigenti o Funzionari Responsabili compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti lo Sportello Unico, secondo quanto disposto dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 447/98 e dalla presente convenzione, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi definiti dagli organi di governo.
3. Il Dirigente o Funzionario Responsabile dello sportello Unico del Comune capofila esercita compiti di organizzazione del servizio, di semplificazione e standardizzazione delle procedure interessate dal procedimento unico, coinvolgendo gli Uffici interni dei Comuni aderenti. Ai Responsabili degli Sportelli Unici locali resta assegnata la responsabilità del procedimento relativo al rilascio dell'atto unico di assenso o di diniego.
4. I Responsabili degli Sportelli Unici hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti, detenuti dalle strutture degli Enti associati, utili per l'esercizio delle proprie funzioni. Analogamente i Responsabili delle altre strutture comunali o di altre Pubbliche amministrazioni, cointeressati ai procedimenti, hanno diritto di accesso agli atti e documenti degli Sportelli Unici.

Art. 9

Incarichi di direzione degli sportelli Unici

1. Gli incarichi di direzione degli sportelli Unici sono conferiti dai rispettivi Sindaci dei comuni associati, secondo le modalità e le procedure vigenti presso gli stessi.
2. Il provvedimento di nomina deve se possibile anche indicare l'incaricato per la sostituzione del Dirigente/Funzionario Responsabile in caso di temporaneo impedimento, ivi comprese situazioni di incompatibilità od assenza.
3. Ciascun Ente è tenuto a dare immediata comunicazione, agli Sportelli Unici degli altri Enti associati, dei nominativi del Dirigente /Funzionario incaricato, del sostituto, e di altri eventuali responsabili dei procedimenti. Tale comunicazione deve essere effettuata immediatamente anche nel caso di intervenute variazioni.

Art. 10

Conferenza dei Sindaci o loro delegati

1. Per l'esame delle problematiche concernenti la funzione di indirizzo programmatico e di controllo della gestione associata dello Sportello Unico è istituita la Conferenza dei Sindaci od Assessori allo scopo delegati dei Comuni convenzionati.
2. La Conferenza procede alla definizione di accordi di programma, propone il convenzionamento con altri Enti ed esprime parere obbligatorio circa l'adesione di altri comuni alla presente convenzione.
3. Viene convocata almeno una volta l'anno su proposta del Comune capofila od anche di uno solo dei suoi componenti.

Art. 11

Conferenza dei responsabili amministrativi

1. Per il coordinamento ed il raccordo delle attività dei vari sportelli è costituita la Conferenza dei responsabili amministrativi degli Sportelli Unici dei Comuni associati.
2. La Conferenza è convocata e presieduta dal Responsabile dello Sportello unico del comune capofila ed è composta da tutti i responsabili degli Sportelli Unici dei Comuni associati.
3. La Conferenza svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento, consultive, propositive ed attuative in ordine alle problematiche concernenti la gestione coordinata degli Sportelli Unici.
4. In particolare la Conferenza :
 - a) verifica la corrispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente convenzione;
 - b) verifica le procedure e la modulistica standardizzata predisposta dallo Sportello Unico del Comune capofila che devono essere applicate con uniformità dagli Sportelli Unici dei Comuni

associati;

c) verifica i processi di informatizzazione del servizio realizzati anche in collaborazione con il comune capofila;

d) decide sulle semplificazioni procedurali e sulle innovazioni tecnologiche da introdurre;

e) può rendere pareri consultivi agli Organi di governo dei Comuni associati sulle materie oggetto della presente convenzione;

f) formula indicazioni ed interpretazioni sulla corretta applicazione degli iter procedurali;

g) formula proposte e programmi per l'attività di carattere informativo e promozionale che dovrà essere effettuata in via principale dallo Sportello Unico del Comune capofila ed in via subordinata, discrezionalmente, dagli Sportelli Unici locali per il territorio di loro competenza;

h) formula proposte per la definizione di accordi di programma e attua le proposte di convenzionamento elaborate dalla Conferenza dei Sindaci per la successiva sottoposizione all'esame dei Consigli Comunali.

5. La convocazione della Conferenza è disposta dal Responsabile dello Sportello Unico del Comune capofila con cadenza periodica, fissata dall'organismo stesso anche secondo le indicazioni dei singoli componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 12

Commissione Tecnico – consultiva

1. Tutti i comuni associati potranno avvalersi del contributo di una Commissione nominata e composta secondo le modalità dell'art. 4 del D.P.R. 28 maggio n. 311, concernente la previsione, in tema di semplificazione dei procedimenti relativi a locali di pubblico spettacolo, della Commissione di vigilanza comunale le cui funzioni possono essere svolte dai Comuni anche in forma associata.

2. La Commissione formata da esperti qualificati fornirà osservazioni e pareri nei procedimenti inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi supportando, con periodiche convocazioni o ad esclusiva richiesta, gli Sportelli Unici locali.

Art. 13

Formazione ed aggiornamento

1. Gli Enti associati favoriranno e promuoveranno le connesse attività di formazione dei dipendenti applicati in gestione di procedure complesse nel quadro di una valorizzazione delle risorse umane e di una crescita professionale nonché per assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Lo Sportello Unico del Comune capofila, darà informazioni per la corretta gestione dei procedimenti a tutti gli altri comuni associati e, compatibilmente con le risorse disponibili, attiverà interventi specifici di formazione.

Art. 14

Dotazioni tecnologiche

Gli Sportelli Unici devono essere forniti di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentano un collegamento in rete (Internet o Intranet) tra gli stessi, una rapida ed uniforme gestione delle procedure, un collegamento con l'utenza, gli Enti esterni ed i Comuni aderenti che devono essere dotati di programmi informatici comuni atti a garantire l'esercizio delle funzioni di competenza.

Art. 15

Informazione e Promozione

1. Gli Sportelli Unici dei Comuni Associati esercitano anche servizi di informazione, rivolti in particolare alle realtà imprenditoriali circa finanziamenti ed agevolazioni finanziarie, a livello comunitario, nazionale, regionale e locale.

2. Gli Sportelli Unici dei Comuni associati svolgono attività di carattere promozionale, secondo le indicazioni delle Conferenze dei Sindaci o loro delegati e dei Responsabili amministrativi, con l'ausilio anche di altri Enti ed Associazioni, mediante iniziative, anche per via telematica, volte a diffondere la conoscenza del territorio e delle sue potenzialità economico produttive.

Art. 16 Tariffe

I servizi resi dagli Sportelli Unici dei Comuni associati sono soggetti al pagamento di spese o diritti determinati in modo per tutti uniforme, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

Art. 17 Impegni degli Enti associati

1. Ciascuno degli enti associati si impegna ad organizzare in collaborazione con lo Sportello Unico del Comune capofila la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione per verificare congiuntamente le condizioni logistiche, organizzative e funzionali atte ad assicurarne l'omogeneità.

2. Gli Enti associati si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e ad assicurare ogni forma di collaborazione per la realizzazione del progetto, sua realizzazione e gestione del servizio associato.

Art. 18 Rapporti finanziari

1. Ciascun comune partecipa alle spese conseguenti alla gestione associata con il pagamento di una quota ordinaria, finalizzata esclusivamente alla copertura delle spese relative all'esercizio delle funzioni di *organizzazione e coordinamento*, ed una quota di riparto delle spese di *gestione ordinaria* ed eventuali *iniziative non ricorrenti e specifici progetti*.
2. La quota ordinaria, fissata con decorrenza 01/01/2007 in **Euro 0,15** per abitante, viene corrisposta da ogni comune associato in una unica rata, rapportata al numero degli abitanti rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, entro il 30 giugno di ciascun anno. Nel caso di versamento effettuato oltre i trenta giorni dalla scadenza devono essere corrisposti anche gli interessi nella misura del saggio legale vigente.
3. Il riparto delle spese di gestione ordinaria e delle iniziative non ricorrenti, avviene in proporzione al numero di abitanti rilevato come indicato al precedente comma 2.
4. Sono a carico di ciascun ente associato le spese relative all'esercizio diretto delle funzioni da parte del singolo Sportello Unico.

Art. 19 Rapporti con gli Enti esterni

1. I rapporti con gli Enti esterni vengono curati dallo Sportello Unico del Comune capofila in base agli indirizzi emanati dalla Conferenza dei Sindaci, che possono sfociare anche in protocolli di intesa.

2. Le condizioni concordate nel Protocollo d'Intesa saranno estese ai Comuni aderenti alla presente convenzione.

Art. 20 Recesso

1. Ciascuno dei comuni associati può esercitare il diritto di recesso prima della naturale scadenza, comunicandone i motivi al Comune capofila che, se del caso, convocherà immediatamente la Conferenza dei Sindaci o Assessori delegati.

2. Ciascuno dei comuni associati per recedere dovrà adottare apposita deliberazione consiliare e dovrà comunicarlo al Comune capofila e agli altri enti aderenti con lettera raccomandata a.r. .

3. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione e, pertanto, fino alla data di operatività del recesso restano a carico dell'Ente recedente le spese.

4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno la gestione convenzionata per i restanti Comuni.

Art. 21 Nuove adesioni

Nel corso di validità della Convenzione, ad eccezione degli ultimi sei mesi di validità, potranno aderire nuovi Comuni.

E' necessaria l'acquisizione del previo parere favorevole espresso dalla Conferenza dei Sindaci a maggioranza qualificata dei 2/3.

Ottenuto il parere favorevole, il Comune richiedente dovrà approvare la Convenzione ed il Regolamento e, successivamente, ciascun Consiglio Comunale degli Enti già aderenti dovrà prenderne atto.

Successivamente il Comune di nuova adesione sarà invitato a sottoscrivere la Convenzione originaria in calce alla stessa.

Art. 22 Norme regolamentari

Per la gestione associata dello Sportello Unico i Comuni si impegnano ad adottare, entro trenta giorni dalla adozione della Convenzione, apposito Regolamento disciplinante in dettaglio i principi contenuti nella Convenzione e, in particolare:

- le finalità, i principi e le funzioni dello SUAP;
- l'organizzazione;
- l'iter procedimentali;
- le sanzioni;
- gli obblighi reciproci;
- le soluzioni delle controversie.

Art. 23 Scioglimento della convenzione

La convenzione può essere sciolta prima della sua naturale scadenza, qualora la volontà di scioglimento sia deliberata dai Consigli comunali della totalità dei comuni aderenti.

Scioglimento che decorrerà, comunque, dal 1° gennaio dell'anno successivo.

San Genesio ed Uniti, -----

Letto, approvato e sottoscritto

- 1) Comune-----
- 2) Comune-----
- 3) Comune-----
- 4) Comune-----
- 5) Comune-----
- 6) Comune-----
- 7) Comune-----
- 8) Comune-----
- 9) Comune-----
- 10) Comune-----
- 11) Comune-----
- 12) Comune-----
- 13) Comune-----

- 14) Comune-----
- 15) Comune-----

Comune di Gerezago